

LEGGE REGIONALE

"Incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale Pugliese
Trasporti".

LEGGE REGIONALE

"Incremento del fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge regionale:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese
Trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16 è ele-
vato da £. 1 miliardo a £. 3 miliardi.

Art. 2

All'incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante
prelievo di pari importo dal capitolo 324 - art. 2 "Fondo globale
per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione"
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con
legge regionale 10 giugno 1974, n. 20.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 26 novembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese